



**CORTE DEI CONTI**

---

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA**

**INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO  
2018**

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

Amedeo Federici



**FIRENZE, 23 FEBBRAIO 2018**



**CORTE DEI CONTI**

---

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE  
PER LA TOSCANA

**INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO  
2018**

**Relazione del Presidente  
Amedeo Federici**

Firenze, 23 febbraio 2018

**DATI STATISTICI 1.1.2017 - 31.12.2017**

		<b>ANNO 2017</b>	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2015</b>	<b>ANNO 2014</b>	<b>ANNO 2013</b>
<b>Magistrati in servizio</b>		<b>2<sup>(3)</sup></b>	<b>2<sup>(2)</sup></b>	<b>2<sup>(1)</sup></b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>ATTIVITA' CONTENZIOSA</b>						
<b>UDIENZE <sup>(4)</sup></b>						
<b>In materia pensionistica</b>		24	22	20	27	39
<b>In materia di responsabilità</b>		22	22	22	22	24
<b>Totale</b>		<b>46</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>49</b>	<b>63</b>
<b>SENTENZE</b>						
<b>In materia di pensioni</b>	- Civili	76+9 <sup>(5)</sup>	57+1 <sup>(5)</sup>	91	93	151
	- Militari	35+2 <sup>(5)</sup>	42	29	42	116
	- Guerra	43	73	39	32	37
	<b>Totale pensioni</b>	<b>154+11<sup>(5)</sup></b>	<b>172+1<sup>(5)</sup></b>	<b>159</b>	<b>167</b>	<b>304</b>
<b>In materia di responsabilità</b>		66+2 <sup>(5)</sup>	100+3 <sup>(5)</sup>	62	51	57
<b>In materia di giudizi di conto</b>		41+27 <sup>(5)</sup>	92+11 <sup>(5)</sup>	30	17	22
<b>Totale contabilità</b>		<b>107+29<sup>(5)</sup></b>	<b>192+ 14<sup>(5)</sup></b>	<b>92</b>	<b>68</b>	<b>79</b>
<b>AMMONTARE CONDANNE</b>						
<b>In materia di responsabilità</b>		<b>4.106.387,20</b>	<b>8.185.040,55</b>	<b>36.164.006,76</b>	<b>2.228.513,57</b>	<b>6.066.012,94</b>
<b>In materia di giudizi di conto</b>		<b>80.121,22</b>	<b>674.222,31</b>	<b>225.089,06</b>	<b>193.679,09</b>	<b>69.752,38</b>
<b>ORDINANZE</b>						
<b>In materia di pensioni</b>	- Civili	72	48	27	70	125
	- Militari	26	33	22	26	53
	- Guerra	18	61	38	26	28
	<b>Totale</b>	<b>116</b>	<b>142</b>	<b>87</b>	<b>122</b>	<b>206</b>
<b>In materia di responsabilità</b>	- di condanna	3	2	2	4	15
	- istruttorie	20	23	14	16	18
	- sequestri	8	4+1 <sup>(6)</sup>	6	8	6
	<b>Totale</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>39</b>
<b>In materia di giudizi di conto</b>	decisioni interlocutorie	17	57	102	3	3
	condanna	1	1	3	5	4
	<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>58</b>	<b>105</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
<b>Totale contabilità</b>		<b>49</b>	<b>88</b>	<b>127</b>	<b>36</b>	<b>46</b>
<b>DECRETI</b>						
<b>In materia di pensioni</b>		12	12	3024	652	392
<b>In materia di responsabilità</b>		6	0	2	4	1
<b>In materia di giudizi di conto</b>		876	1332	1461	31	0
<b>Totale</b>		<b>894</b>	<b>1344</b>	<b>4487</b>	<b>687</b>	<b>393</b>
<b>CONTI GIUDIZIALI</b>						
<b>presi in carico</b>	provenienti da esercizi precedenti	1821	2988	6212	6260	6612
	protocollati nell'esercizio	1012	2001	1099	1813	0
	<b>Totale</b>	<b>2833</b>	<b>4989</b>	<b>7311</b>	<b>8073</b>	<b>6612</b>
<b>definiti</b>	Estinti	5512	6175	4957	4616	1754
	Disincaricati	75	23	33	90	74
	Definiti in giudizio	139	824	142	63	136
	<b>Totale</b>	<b>5726</b>	<b>7022</b>	<b>5132</b>	<b>4769</b>	<b>1964</b>
<b>giacenti a fine anno</b>		<b>33050</b>	<b>35943</b>	<b>39026</b>	<b>36862</b>	<b>33558</b>
<b>deferiti all'esame collegiale</b>		<b>29</b>	<b>2398</b>	<b>2539</b>	<b>763</b>	<b>96</b>

(1) oltre a 2 in assegnazione aggiuntiva con decorrenza l'uno dal 1° giugno e l'altro dal 1° luglio

(2) fino a giugno 2 oltre a 2 in assegnazione aggiuntiva; da luglio 1 oltre ad 1 in assegnazione aggiuntiva

(3) oltre a 2 in assegnazione aggiuntiva

(4) al dato si devono aggiungere 11 camere di consiglio, 8 camere di consiglio monocratiche e 9 udienze monocratiche di comparizione

(5) sentenze/ordinanze

(6) 1 reclamo

## **Premessa**

Con l'udienza di inaugurazione dell'anno giudiziario il Presidente della Sezione assume l'onere di riferire circa l'attività svolta nel corso dell'anno appena trascorso con riguardo alla tutela delle pubbliche risorse, ma anche a quella delle singole posizioni soggettive nella materia di competenza assegnata alla giurisdizione della Corte dei conti (mi riferisco al contenzioso pensionistico).

L'udienza, anche se in forma celebrativa, riveste un significato sostanziale, essendo rivolta tale rappresentazione, non solo alla collettività nel suo insieme, ma, in particolare, alle rappresentanze delle Amministrazioni locali e agli Organi dello Stato presenti nel territorio regionale, oggi largamente presenti.

La loro presenza è particolarmente gradita, da me come da tutti i magistrati della Corte toscana, in quanto sinceramente intesa come momento di riflessione collaborativa, oltre che conoscitiva, tesa a stimolare atteggiamenti di prevenzione nell'interesse generale, al fine di preservare le pubbliche risorse da dannose lesioni in conseguenza di inefficaci se non illeciti comportamenti.

Al riguardo mi prego sottolineare come nell'esercizio della giurisdizione non sia rinvenibile, né rivendicabile, l'esercizio di un potere, bensì la messa in atto di un servizio, il servizio giustizia, da rendere alla collettività secondo le regole ed i confini stabiliti dall'ordinamento.

Tale servizio consiste nella verifica degli esiti dell'azione di responsabilità contabile promossa dal Procuratore regionale, valutata nella sua fondatezza in contraddittorio con le difese di parte privata, al fine di rendere efficaci le risposte fornite a bisogni presidiati da garanzie costituzionali.

Con riguardo ai "confini" della giurisdizione, corre l'obbligo di ricordare come essi siano stabiliti, e si fondino, sui contenuti dell'art.103 della Costituzione, con il ricorso alla c.d. *interpositio legislatoris*, la quale può assumere sia una valenza in positivo, con la quale il legislatore ordinario individua fattispecie specifiche ove gli effetti distorsivi sono affidati alla

conoscenza della Corte dei conti, sia una valenza in negativo, ove interviene una deroga espressa alla competenza generale attribuita dal ricordato art.103 della Costituzione.

Né al riguardo poteva soccorrere, in assenza di una specifica delega per la ridefinizione dei confini esterni della giurisdizione contabile, il nuovo codice processuale entrato in vigore il 7 ottobre 2016.

La perimetrazione normativa è poi supportata dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione in funzione di giudice della giurisdizione ex art.360 c.p.c., sia in ambito soggettivo che in ambito oggettivo, intendendosi con il primo lo *status* dell'agente sottoponibile a giudizio, con il secondo l'oggetto specifico delle riflessioni valutative circa il comportamento illecito di cui si pretende il ristoro.

Numerose risultano le ipotesi che la giurisprudenza della Suprema Corte, nel corso dell'anno 2017, spesso ribadendo precedenti orientamenti, ha inserito nell'ambito soggettivo della giurisdizione contabile.

Di particolare interesse, per le Corti territoriali, annoveriamo le sentenze SSUU n.18991/2017 e n.21297/2017 in tema di contributi finalizzati alla realizzazione di programmi pubblici.

Rimane confermato l'indirizzo esegetico per cui è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di contributo ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in maniera difforme da quello preventivato, ovvero ponendo in essere i presupposti per una illegittima percezione, abbiano vanificato lo scopo perseguito dall'Amministrazione erogante, distogliendo le risorse ingiustamente conseguite dalle finalità cui erano preordinate.

Destinatario dell'azione di risarcimento risulta anche l'amministratore di una società privata di capitale destinataria di fondi pubblici, al quale venga ascritta una dolosa appropriazione dei finanziamenti.

Con la sentenza n.28504/2017 è stato affermato come la giurisdizione debba essere determinata sulla base dell'oggetto della domanda, ex art.386

c.p.c., verificato alla stregua del *petitum* sostanziale, identificato in funzione della causa *petendi*, ossia non sulla base della concreta statuizione che si richiede al giudice, ma in funzione delle ragioni in fatto e in diritto della posizione giuridica rivendicata.

Conseguentemente non sussistono interferenze tra la giurisdizione contabile e le altre giurisdizioni, in quanto la giurisdizione civile e quella amministrativa da un lato e quella contabile sono tra loro indipendenti, anche allorchè investano un medesimo fatto materiale.

Né l'esistenza di un doppio titolo esecutivo potrebbe arrecare danno all'agente pubblico, atteso che, in sede di esecuzione, eventuali pagamenti già corrisposti sarebbero comunque conteggiati.

Un principio monolitico è stato poi riaffermato in tema di società pubbliche secondo il quale la Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità degli organi sociali per i danni cagionati al patrimonio di società partecipata solo allorché ci si trovi in presenza di una società che possa definirsi "in house" riscontrando la presenza di tre requisiti: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati; 2) la società espliciti statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del codice civile (vedasi sentenza n.962/2017 e ordinanza n.1091/2017).

In tale ambito, e tra i giudizi attivabili ex art.58 del R.D. 13 agosto 1933, n.1038, nei confronti di soggetto concessionario di riscossione di imposte comunali, le Sezioni Unite Civili, con ordinanza n.21112/2017, hanno affermato la condannabilità di tale soggetto con riferimento all'inadempimento,

accertato, dell'obbligo di riversare le somme riscosse in virtù del rapporto esattoriale.

Nell'ordinanza è stato infatti affermato come la Sezione giurisdizionale regionale competente sia deputata alla verifica dei rapporti di dare ed avere tra l'agente contabile e l'amministrazione.

Analoga monolitica posizione, e con riguardo alle fattispecie oggettive, la Suprema Corte ha assunto con riferimento al c.d. danno all'immagine, riaffermando come la norma limitativa, l'art.17, c.30 ter del D.L. n.78 del 2009, abbia circoscritto la possibilità che il P.M. contabile possa perseguire il ristoro di tale tipologia di danno solo in presenza di una sentenza penale irrevocabile per fatti rientranti nei delitti dei P.U. contro la P.A.

La norma ha introdotto una mera condizione di proponibilità dell'azione di responsabilità e non una questione di giurisdizione (vedasi SS.UU.CC. sent.n.18164/2017).

Altrettanto è stato riaffermato (vedasi SS.UU.CC. sent.n.29920/2017 e n.29921/2017) in tema di conferimento di incarichi a soggetti estranei all'apparato della P.A. ove, posto che al giudice contabile non è consentito sindacare nel merito le scelte discrezionali dell'amministrazione, pur tuttavia la disposizione non può interpretarsi nel senso che l'azione discrezionale dell'Amministrazione non sia sottoposta alla valutazione di alcun parametro normativo, non potendosi porre in contrasto con la normativa di riferimento, rappresentata dall'art. 7 c. 6, del D. Lgs n.165/2001.

Particolarmente interessante, sempre nell'ambito delle fattispecie oggettive, è la conferma giurisprudenziale intercorsa con la sentenza SS.UU.CC. n.30990/2017 in tema di immunità dei consiglieri regionali con riferimento ad atti amministrativi di inquadramento di un pubblico dipendente, nella considerazione che la tutela privilegiata apprestata dall'art.122, c. 4 Costituzione in favore dei consiglieri regionali è connessa alla tutela delle più elevate funzioni di rappresentanza politica da essi svolte, correlate ai compiti assolti di natura legislativa, di indirizzo politico, di controllo, di

autorganizzazione interna, a prescindere dalla veste formale di tali atti, purché esercitate per le esigenze funzionali del Consiglio, al fine di preservarlo da interferenze e condizionamenti esterni, e allo scopo di garantire l'autonomia propria dell'organo.

Tale area di irresponsabilità, pertanto, va ricondotta o in una espressa previsione legislativa, oppure attraverso l'accertamento di una ragionevole riconducibilità di altre funzioni amministrative alle funzioni politiche dei consigli regionali e dei loro componenti (in tal senso vedasi sentenza n.392/1999 Corte costituzionale).

In parallelo all'esercizio dell'azione di responsabilità, la tutela delle pubbliche risorse viene esercitata attraverso l'esame dei conti giudiziali, vale a dire il giudizio espresso, da parte della Sezione giurisdizionale, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà pubblica (azione svolta anche nei confronti di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti), conti che le amministrazioni, da cui dipendono gli agenti contabili, devono depositare presso la Sezione giurisdizionale della Corte dopo averne verificato la regolarità, che viene attestata con giudizio di parifica, o evidenziando ovvero contestando al contabile le irregolarità riscontrate che impediscono l'approvazione del conto stesso.

### **Giurisdizione in materia di responsabilità patrimoniale amministrativa/ contabile**

Nel riferire riguardo allo specifico settore, mi pregio sottolineare l'apporto significativo che ad esso deriva dall'attività dispiegata dai colleghi della magistratura ordinaria, la cui presenza oggi, in quest'aula, è rappresentata dai massimi vertici che operano nel territorio regionale.

Accade infatti che in un elevato numero di casi i comportamenti illeciti dannosi messi in atto dai soggetti convenibili in giudizio siano contestualmente raggiunti da ipotesi di responsabilità per violazione di norme penali.

Ne deriva che, pur nella indiscutibile autonomia dei due giudizi, peraltro anche normativamente sancita, il giudice contabile possa trarre utili elementi di valutazione dalle risultanze scaturite nel giudizio penale.

La diversità dei beni tutelati e delle norme poste a presidio dell'accertamento di responsabilità, fa sì che il giudizio contabile in alcuni casi preceda quello celebrato innanzi alla giurisdizione penale, in altri casi l'esito di quello penale costituisce presupposto indispensabile per la procedibilità di quello contabile.

In altre situazioni, ancora, un determinato censurabile comportamento può non attingere una responsabilità penalmente rilevante, ma essere raggiunto comunque da un'affermazione di responsabilità da parte della Sezione territoriale della Corte.

Nel caso della c.d. responsabilità indiretta, ex art. 28 Costituzione, è invece proprio la pronuncia del giudice civile relativa ad un ristoro riconosciuto a soggetto leso da un'attività di un ente pubblico, l'elemento prodromico indispensabile per l'eventuale decisione di colpevolezza, e quindi di condanna della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, la quale, tuttavia, procede solo nel caso in cui si riscontri un comportamento dell'agente pubblico connotato dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

Con riguardo a tale specifico profilo di giurisdizione, analoga decisione di ristoro per un comportamento illegittimo tenuto dalla Pubblica Amministrazione, in favore di un soggetto ricorrente, pronunciato dal giudice amministrativo, costituisce il presupposto per l'eventuale condanna del pubblico funzionario o pubblico amministratore che ebbe parte nell'adozione dell'atto censurato.

In materia di responsabilità amministrativa la Sezione nel corso del 2017 ha emesso 66 sentenze di cui: n.53 di condanna, n.3 di assoluzione, n.3 di cessazione della materia del contendere, n.2 di prescrizione, n.5 miste (di assoluzione e di condanna); in materia di giudizi ad istanza di parte è stata emessa n. 1 sentenza per giudizio di interpretazione.

Sono state adottate n.2 sentenze/ordinanze .

Sempre in materia di responsabilità sono state pubblicate 23 ordinanze di cui n.4 istruttorie, n. 8 di conferma revoca o modifica di sequestri cautelari, n.3 di interruzione/fissazione udienza, n.5 di correzione di errore materiale, n.3 relative all'adozione di procedimenti monitori, n.6 decreti per richiesta di rito abbreviato. In materia di giudizi ad istanza di parte è stata emessa n. 1 ordinanza di richiesta di modifica di sequestro.

Fra le questioni di maggiore interesse affrontate si segnalano le seguenti.

**Sentenza n.19/2017.** L'indebita percezione della retribuzione per assenza ingiustificata dal luogo di lavoro determina un danno erariale (nella specie l'accertamento definitivo in sede penale del reato di diserzione aveva determinato il conseguente danno erariale).

**Sentenza n.38/2017.** Il principio di libero accesso alle cariche elettive - art. 51 della Cost- (con conseguenti spese per consentire l'attività dei pubblici amministratori), espressione del principio di uguaglianza codificato dall' art. 3 della Costituzione, va raccordato con il principio generale della giustificazione e rendicontazione, teso a giustificare l'utilizzazione delle risorse impiegate.

**Sentenza n.39/2017.** La prescrizione del danno erariale decorre dal verificarsi dell'eventus damni (nella specie con l'effettivo pagamento), mentre il criterio derogatorio della decorrenza della prescrizione dalla data della richiesta di rinvio a giudizio richiede l'identità funzionale tra gli aspetti contestati in sede penale e quelli contestati in sede di responsabilità contabile. Nello specifico la stipula di un contratto (di noleggio) di un pontone galleggiante adottato da una autorità portuale, ed in sostanza inutilizzato, determina un danno all' erario.

**Sentenza n.60/2017.** Non sono più ammissibili, secondo il diritto vivente, sospensioni ex art. 295 c.p.c. che siano dettate da ragioni di opportunità (SS.RR. ordinanza n.1/2017) dovendosi scrutinare in modo concreto e stringente condizioni di dipendenza tra i giudizi da definire.

In materia di responsabilità amministrativa la nozione di dolo non necessariamente si identifica con quella di cui all' art. 43 c.p., ovvero come volontà dell'evento dannoso (evento voluto e previsto dal soggetto legato da rapporto di servizio), ma più verosimilmente come "civile contrattuale", ovvero comportamento volontario di non adempiere agli obblighi di servizio, con la consapevolezza della natura illecita dell'attività posta in essere.

**Sentenza n.90/2017.** La presenza di accordi transattivi non costituisce preclusione all'esercizio dell'azione del Pubblico Ministero contabile, atteso che l'accordo transattivo presuppone, ai sensi dell'art. 1996 c.c., la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite né la stipula di transazione interrompe il nesso causale tra la condotta imputabile ai soggetti chiamati in giudizio e l'evento dannoso.

La mancata osservanza di raccomandazioni di comportamento clinico e la inosservanza di protocolli diagnostici determina la responsabilità per negligente condotta sanitaria (fattispecie di erronea diagnosi e del conseguente intervento).

**Sentenza n.111/2017.** Il Pubblico Ministero contabile ha il dovere di indicare analiticamente e con rigore, a pena di inammissibilità, i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno, e dunque identificare il pregiudizio patrimoniale e quali danni dovranno, nel complesso, essere computati. Nell'ipotesi in cui la ASL abbia affidato ad un privato la gestione del servizio del bar all'interno di un ospedale pubblico, il rapporto tra la pubblica amministrazione ed il privato può trovare titolo solo in un atto concessorio, ed i mancati introiti derivanti dall'omessa attivazione delle gare costituiscono un danno erariale.

**Sentenza n.133/2017.** Un'iniziativa estranea alle finalità istituzionali assegnate dalla legge e viepiù assunta in assenza di un impegno di spesa

determina un danno erariale. Nello specifico trattavasi di oneri sostenuti da un comune per la pubblicazione di un libro in assenza di una comunicazione istituzionale ed in violazione dei previsti passaggi procedurali contabili.

**Sentenza n.166/2017.** L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione sul sito web degli incarichi di collaborazione esterna e di consulenza tecnica costituisce fattispecie di responsabilità risarcitoria e non sanzionatoria (art. 11 D.Lgs. n. 150/2009 tipicizzazione delle fattispecie dannose).

**Sentenza n.199/2017.** Sussiste la tipologia del danno da disservizio laddove vi sia un effetto distorsivo provocato dalla illecita condotta dell'agente sulla legalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa con dispendio di risorse utilizzate per l'accertamento dei fatti di causa a seguito delle indagini interne ed un'inevitabile attività di riorganizzazione in conseguenza dell'emersione dell'illecito.

**Sentenza n.240/2017.** La partecipazione ad un corso di formazione specifica in medicina generale, riservato ai laureati in medicina e chirurgia, consente tassativamente alcune attività lavorative -connotate dal carattere della provvisorietà - al medico durante la partecipazione al corso di formazione. Lo svolgimento di attività professionale incompatibile con il corso di formazione determina un danno erariale per lo sviamento delle finalità perseguite dal programma.

**Sentenza n.243/2017.** Il contratto di assicurazione stipulato da un ente pubblico per la copertura della responsabilità amministrativa dei propri funzionari/dipendenti costituisce un danno erariale e la responsabilità è sussumibile in una funzione rigidamente sanzionatoria (pari, ai sensi dell'art. 3, comma 59, della l. n. 244/2007 a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo)

**Sentenza n.270/2017.** Lo "sforamento" dei limiti previsti dalla normativa di specie (art. 6 D.L. n. 78/2010 siccome interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 139/2012 e n.206/2013, ovvero come principio di riduzione complessiva delle voci di spesa) in materia di limiti di spese determina

responsabilità erariale (nella specie del dirigente comunale autore dello sfioramento e del soggetto titolare del settore finanziario).

**Sentenza n.17/2017.** La formazione di un debito fuori bilancio e la conseguente liquidazione, allorché formatosi a seguito di comportamento elusivo di obblighi di servizio, va ascritta al dipendente che ebbe ad assumere il detto comportamento.

**Sentenza n.22/2017.** La custodia di un bene (nella fattispecie un'opera pittorica) ad opera di un ufficiale di Polizia giudiziaria, necessaria al fine di effettuare accertamenti sulla provenienza ovvero sulla veridicità dell'attribuzione dell'opera stessa, comporta che lo stesso ufficiale di P.G. assuma la veste di agente contabile, con obblighi di custodia e restituzione, e, conseguentemente, è allo stesso ascrivibile una responsabilità contabile nel caso di mancato rinvenimento del bene custodito.

**Sentenza n.134/2017.** Condanna per compensi percepiti in violazione della disciplina che regola le attività intramoenia. Nel caso di specie trattasi di attività non autorizzata, con elusione del principio di esclusività.

**Sentenza n.150/2017.** Annullamenti non dovuti di ruoli di pagamento da parte di dipendente infedele dell'Agenzia delle Entrate.

Con le **sentenze n.4 e n.18/2017** sono stati condannati, in applicazione delle norme di cui alla legge n.89/2001 (c.d. legge Pinto), e quindi a titolo di responsabilità indiretta, in favore del Ministro della Giustizia, soggetti ausiliari del giudice. Nella fattispecie tecnici incaricati della redazione di consulenze depositate con significativo ritardo, tale da provocare il ristoro delle parti private presenti in giudizio.

**Sentenze n.41 e n.49/2017.** Condanna di percettori di finanziamenti pubblici, finalizzati al sostegno dell'avvio di forme di lavoro autonomo, con esiti rivelatisi del tutto elusivi delle finalità sottese al finanziamento stesso.

Le sentenze citate confermano l'orientamento giurisprudenziale della Corte dei conti nel ritenere la propria giurisdizione anche nei confronti dei soggetti privati, allorché risultino percettori di pubbliche risorse.

**Sentenza n.237/2017.** La sentenza di condanna per danno all'immagine di un sottufficiale della G.di F. è correlata, a seguito di condanna in sede penale ai sensi dell'art.317 c.p., al comportamento tenuto dallo stesso nell'ambito della comunità ove risultava risiedere, teso ad ottenere, nel corso degli anni, donativi ingiustificati molteplici, ripetuti, anche di consistente valore.

La **sentenza n.238/2017** riporta la condanna di soggetto nominato ausiliario di P.G., al fine di tradurre conversazioni di soggetti sottoposti ad intercettazione. L'importo di condanna è riferito alla indebita percezione dei compensi corrisposti, atteso che la nominata ausiliaria aveva rivelato agli indagati le operazioni di polizia in atto.

**Sentenza n.40/2017.** La sentenza di condanna di un appartenente alla Polizia di Stato per "danno all'immagine" conseguente a fatti illeciti di rilievo anche penale, merita di essere segnalata perché ribadisce il principio della perseguibilità di tale voce di pregiudizio nell'ipotesi di delitti dei p.u. contro la P.A. (accertati con sentenza penale irrevocabile di condanna), anche se rimasti nella forma del tentativo.

**Sentenza n.79/2017.** La sentenza riporta la condanna di un dipendente del Ministero per i beni e le attività culturali per lo svolgimento di attività extra-istituzionali in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 7, d.lgs n. 165/2001 e merita di essere segnalata sotto plurimi profili.

In primo luogo, essa ribadisce che, ai fini dello scrutinio dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione, per violazione degli artt. 3 R.D. n. 1038/33, 163 nn. 3 e 4 e 164, n.4, c.p.c., la valutazione in ordine alla puntualità e chiarezza degli elementi identificativi della pretesa fatta valere in giudizio, va condotta, caso per caso, tenendo conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati.

Aggiunge, con particolare riferimento alla prescrizione dell'azione erariale ex art.1, comma 2, legge n. 20/94 e s.m.i., che il momento della esteriorizzazione obiettiva del danno ingiusto costituisce il *dies a quo* della prescrizione, perché solo nel momento in cui lo stesso si manifesta all'esterno diviene obiettivamente

percepibile e conoscibile, con la conseguenza che, prima di questo momento, non è configurabile una inerzia giuridicamente rilevante, in capo al titolare del diritto, nel far valere il diritto stesso (art. 2935 c.c.).

Afferma, inoltre, che la comunicazione relativa agli incarichi extra-istituzionali espletati in assenza della necessaria, preventiva autorizzazione, deve rivestire, ai fini dell'esordio del termine di prescrizione dell'azione per danno erariale, quei caratteri di specificità e puntualità (in ordine all'Ente conferente, alla data di conferimento, alla durata, luogo ed oggetto dell'incarico, alle modalità di espletamento ed al compenso previsto ed effettivamente erogato), necessari per far acquisire all'Amministrazione sicura contezza dell'illecito perpetrato dal proprio dipendente, mettendola in condizione di agire per far valere il proprio diritto.

Con particolare riferimento alla fattispecie illecita di cui all'art.53, comma 7, d.lgs 165/01, la sentenza sottolinea che:

- a) ai fini del relativo perfezionamento, non risulta sufficiente il mero espletamento, non previamente autorizzato, di incarichi extra-istituzionali, occorrendo anche il mancato riversamento delle relative somme all'Amministrazione d'appartenenza, con conseguente emersione del danno erariale, normativamente parametrato alle medesime somme;
- b) il comma 7 dell'art. 53 (già nella versione antecedente alla novella recata dalla legge n. 190/2012 ed in maniera ancor più evidente dopo la stessa) costituisce espressione dei precetti costituzionali di tendenziale esclusività della funzione pubblica (art. 98 Cost.) e di buon andamento degli uffici della Pubblica Amministrazione (art.97 Cost.), pienamente salvaguardati solo nella misura in cui si garantisca all'Ente d'appartenenza una verifica puntuale, di volta in volta, in ordine alla insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi nell'attività espletata all'esterno e dell'impegno, in termini di energie intellettuali e lavorative, richiesto al proprio dipendente dalla medesima attività;

c) l'autorizzazione di cui all'art. 53, comma 7, d.lgs n. 165/2001 va necessariamente richiesta e rilasciata in forma scritta, al fine di consentire un oggettivo riscontro, anche a distanza di tempo, in ordine al suo effettivo rilascio, alla data della richiesta e del successivo rilascio, alle verifiche e valutazioni effettuate, in via preventiva, dall'Amministrazione (in relazione essenzialmente al profilo della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi e di compatibilità dell'incarico autorizzando con gli obblighi di servizio del dipendente), nonché ai termini e limiti dell'intervenuta autorizzazione;

d) le finalità sottese all'autorizzazione di cui all'art.53, comma 7, d.lgs 165/01 (verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi nell'attività espletata all'esterno e dell'impegno, in termini di energie intellettuali e lavorative, richiesto al dipendente dalla medesima attività), richiedono necessariamente che la medesima autorizzazione sia richiesta e conferita, di volta in volta, in relazione ai singoli e specifici incarichi, cui devono inerire le valutazioni e verifiche dell'Amministrazione; tali valutazioni e verifiche devono, inoltre, essere effettuate in via preventiva (prima dell'espletamento dell'incarico), non potendo essere surrogate da valutazioni *ex post* in ordine all'insussistenza di situazioni di incompatibilità.

**Sentenza n.110/2017.** Con la sentenza in questione, la Sezione ha condannato un appartenente alla Polizia di Stato per “danno all'immagine” conseguente a fatti illeciti di rilievo anche penale, mentre ha rigettato la pretesa erariale con riferimento al cd “danno da disservizio”.

Risulta degna di attenzione l'affermazione, in linea con la consolidata giurisprudenza contabile, per cui il danno da disservizio, configurabile allorquando l'azione della P.A., per il comportamento illecito del dipendente, non raggiunga, sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse, non possa fondarsi su prove presuntive o indiziarie. Il danno, infatti, deve costituire un pregiudizio economico certo nell'*an*, dovendo allora il PM contabile fornire prova del fatto che il perseguimento di fini diversi da quelli

istituzionali abbia comportato una perdita patrimoniale tangibile nelle casse dell'ente, in termini di somme inutilmente spese per perseguire gli obiettivi stabiliti ma non raggiunti ovvero di spese sostenute per ripristinare l'efficienza perduta.

**Sentenza n.149/2017.** La sentenza in questione, statuente la condanna (per euro 100.000,00) di un dirigente provinciale per aver disposto la proroga dell'affidamento all'esterno dell'intero servizio di informazione e comunicazione (per più in presenza, nell'ambito delle strutture provinciali, tanto dell'Ufficio stampa quanto dell'Ufficio relazioni con il pubblico), merita di essere segnalata in quanto, all'esito di una puntuale disamina del quadro normativo di riferimento (art. 97 Cost, legge n. 150/2000, Direttiva 7 febbraio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica), afferma che le attività di comunicazione e informazione delle Pubbliche Amministrazioni devono necessariamente essere svolte attraverso Uffici interni alle stesse, appositamente individuati, pur potendo gli stessi essere dotati (anche) di personale esterno. Aggiunge che l'assenza di professionalità adeguate, ove effettivamente sussistente, giammai potrebbe legittimare l'attribuzione all'esterno di un intero servizio "istituzionale", necessariamente da svolgersi da parte di Uffici interni, consentendo, al più, il ricorso a singoli e specifici contratti di collaborazione e/o consulenza e, comunque, la tempestiva attivazione di specifici programmi formativi del personale interno.

**Sentenza n.203/2017.** La sentenza in esame ha disposto la condanna (per euro 100.000,00) dell'infermiera di un'Azienda Sanitaria, a seguito del risarcimento disposto, in sede transattiva, del danno patito da una paziente per un intervento sanitario incongruo. La medesima sentenza merita di essere segnalata, in quanto evidenzia che:

a) alla stregua della consolidata giurisprudenza contabile, solo la palese irragionevolezza dell'accordo transattivo intervenuto tra l'Ente e il terzo danneggiato determina l'interruzione del nesso eziologico tra la condotta illecita del pubblico dipendente ed il danno;

b) il dipendente non deve necessariamente prendere parte al procedimento di accertamento tecnico preventivo (A.T.P.), alla base dell'accordo transattivo, atteso che il medesimo accordo, con il danno che ne scaturisce a carico dell'Azienda sanitaria, rappresenta solo uno degli elementi di una più ampia fattispecie, fonte di responsabilità erariale, la cui positiva ricorrenza andrà accertata in sede gius-contabile, sulla base di una (ri)valutazione autonoma dei fatti ed atti (già alla base del predetto accordo) e previa considerazione degli elementi di prova (a carico e discarico) prodotti dalle parti nell'ambito del giudizio per danno erariale.

Più in generale, in tema di rapporti tra giudizio per danno erariale e giudizio civile, la sentenza in esame sottolinea che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'autonomia e separatezza dei due giudizi, siccome finalizzati a regolare rapporti giuridici soggettivamente e oggettivamente diversi, sulla base di differenti parametri normativi di riferimento, rende non necessaria la partecipazione al giudizio civile, in cui è convenuta l'Amministrazione, del dipendente, autore della condotta illecita scrutinata dal giudice contabile.

Ed invero, la sentenza del giudice civile non riveste alcuna efficacia di giudicato nel processo contabile, con la conseguenza che, da un lato, il pubblico dipendente può far valere appieno, nel giudizio contabile, le sue ragioni, al fine di escludere ogni sua eventuale responsabilità e, dall'altro, il giudice contabile è tenuto a verificare la eventuale sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, anche avvalendosi degli accertamenti già esperiti in sede civile, in particolare di quelli peritali, da utilizzare come indizi nel contesto del quadro probatorio emergente dagli atti del processo.

**Sentenza n.209/2017.** La sentenza in esame, che ha visto la condanna per euro 70.000,00 circa di un Sindaco, in relazione alla nomina del Responsabile dell'Ufficio del Sindaco stesso, merita di essere segnalata sotto diversi profili.

In primo luogo, essa rigetta la richiesta d'integrazione del contraddittorio nei confronti di soggetti non evocati in giudizio, facendo applicazione del chiaro

divieto oggi sancito dal nuovo codice della giustizia contabile (art. 83, comma 1, d.lgs 26 agosto 2016, n.174, quale disposizione applicabile anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore del predetto codice).

Rigetta inoltre l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, evidenziando i requisiti costantemente richiesti dalla giurisprudenza (della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti) affinché l'atto di costituzione in mora possa rivestire efficacia interruttiva.

In particolare, sottolinea la non necessità, all'infuori dello scritto, di formule solenni ovvero dell'osservanza di particolari requisiti o adempimenti, risultando sufficiente che l'atto proveniente dal creditore manifesti comunque la volontà del creditore medesimo di ottenere il soddisfacimento del suo diritto, facendo venir meno la presunzione di rinuncia al diritto implicita nel decorso del tempo. Ne deriva che, in base ad una concezione propriamente "sostanzialistica", deve negarsi efficacia interruttiva all'atto di costituzione in mora nella sola ipotesi in cui lo stesso, al di là di profili meramente formali, manchi dei requisiti minimi perché possa essere riconosciuto come tale (ossia il riferimento ai comportamenti contestati, l'intimazione di pagamento, il riferimento ai danni erariali, sia pure ipotetici), impedendo al debitore di identificare esattamente il titolo e la consistenza della pretesa, anche se non sia precisata l'entità della somma.

Con riferimento ai profili di merito, la pronuncia in esame risulta di particolare interesse, in quanto chiarisce, anche con puntuali riferimenti giurisprudenziali, che:

a) ai fini dell'attribuzione dell'incarico di Responsabile dell'Ufficio del Sindaco (quale Struttura di Staff posta alle dirette dipendenze del Sindaco stesso per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo al medesimo spettanti), non risulta necessario il possesso, in capo all'incaricato, del diploma di laurea, siccome incarico di carattere eminentemente fiduciario conferito ai sensi dell'art. 90 d.lgs 267/00, cd T.U.E.L. Tale ultima disposizione non richiede, infatti, uno specifico e particolare requisito culturale, quale quello

della laurea, ferma restando la necessità dell'inquadramento dell'incaricato, sulla base dei requisiti di studio posseduti e in relazione alle pregresse esperienze professionali (tali comunque da garantire l'adeguato assolvimento dei compiti assegnati), in una determinata qualifica funzionale, cui far discendere, in applicazione delle disposizioni contrattuali di settore, la determinazione del relativo trattamento economico. Tutto ciò al fine precipuo di valorizzare la componente fiduciaria nella individuazione di soggetti destinati ad operare in uffici che possono essere definiti come strutture eventuali, la cui costituzione è rimessa all'autonoma determinazione dell'Ente e che svolgono una funzione di immediato supporto agli organi di direzione politica nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico e controllo loro spettanti, in posizione servente e subalterna rispetto agli stessi organi. A tal riguardo, la sentenza rimarca la profonda diversità rispetto al successivo art. 110 TUEL (in tema di contratti a tempo determinato per la copertura di posti responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione), il quale fa esplicito riferimento alla necessità del possesso di particolari requisiti che rendano gli incaricati idonei alle mansioni specialistiche o direttive che andranno a svolgere, con particolare riferimento al titolo di studio da ricondurre necessariamente al diploma di laurea o titolo equipollente;

b) i principi, di valenza anche costituzionale, di ragionevolezza e buon andamento della P.A. (artt. 3 e 97 Cost.), impongono di riconoscere al personale esterno incaricato ai sensi dell'art.90 TUEL, anche in assenza di laurea, un trattamento economico corrispondente ai requisiti culturali e professionali concretamente posseduti, vale a dire il trattamento economico proprio della qualifica cui, in base al CCNL di riferimento, lo stesso andrebbe inquadrato in base ai predetti titoli. La necessità del rispetto del vincolo di corrispondenza tra il trattamento economico normativamente previsto per una determinata categoria e i requisiti, culturali e professionali, posseduti, atti a giustificare l'appartenenza a quella stessa categoria, con l'attribuzione del relativo trattamento, evita, infatti, che le assunzioni dall'esterno ai sensi dell'art. 90

TUEL siano lasciate al mero arbitrio degli amministratori. Sotto questo punto di vista, il rinvio operato dall'art. 90 al CCNL se da un lato costituisce una garanzia per il lavoratore a fronte del rischio dell'erogazione di retribuzioni inferiori e/o comunque sganciate dalle previsioni contrattuali, dall'altro fornisce all'Amministrazione un parametro obiettivo nella determinazione del trattamento retributivo del personale chiamato a far parte degli uffici di diretta collaborazione.

**Sentenza n.290/2017.** La sentenza in questione ha disposto la condanna, per un importo complessivo di circa 1.750.000,00 euro, di tre soggetti, riconosciuti responsabili, nelle rispettive qualità (Progettista-Direttore dei Lavori delle opere di messa in sicurezza del bacino di un torrente, Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente del settore provinciale interessato), del crollo del muro d'argine dello stesso torrente, verificatosi in occasione di un significativo evento alluvionale. La Sezione ha, in particolare, ritenuto, alla stregua di plurime consulenze tecniche presenti in atti, di poter ricondurre causalmente il crollo *de quo* ad errori di progettazione e all'omesso o inadeguato controllo sull'esecuzione dell'opera. La medesima sentenza, adottata in relazione ad una vicenda che ha avuto ampio risalto, merita di essere segnalata sotto diversi profili. In primo luogo, la stessa pronuncia, all'esito di una puntuale disamina della giurisprudenza in materia, riconosce la sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti del soggetto che cumuli le funzioni di Progettista e Direttore dei lavori, ritenendo non possibile la scissione delle giurisdizioni (quella del giudice ordinario per il danno causato nella qualità di progettista e quella del giudice contabile per il danno causato nella qualità di direttore dei lavori), a ragione del fatto che il cumulo dei due incarichi professionali di progettista e di direttore dei lavori nello stesso soggetto dà luogo ad una complessiva attività professionale, nella quale l'attività di progettazione si pone solo come elemento prodromico di quella successiva. Nel contempo, sottolinea, anche con riferimenti giurisprudenziali, che l'art. 106 del nuovo codice della giustizia contabile, approvato con il d.lgs n. 174/2016

(sostanzialmente riproduttivo del contenuto precettivo di cui all'art. 295 c.p.c.), non consente la sospensione del giudizio per danno erariale, in attesa della definizione del parallelo procedimento penale, benché avente ad oggetto gli stessi fatti, stante l'autonomia e "separatezza" tra i due giudizi. Tutto ciò ferma restando la possibilità per il giudice contabile di trarre elementi utili al proprio convincimento anche dagli atti del processo penale. La sentenza in esame respinge inoltre la richiesta di uno dei convenuti di chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice, sottolineando che, sotto il vigore del nuovo codice della giustizia contabile (artt. 83 e 85) -così come nella vigenza del precedente regolamento di cui al r.d. n. 1038/33- non sia ammissibile, nel giudizio per danno erariale, il cd intervento coatto ad istanza di parte *ex art.* 106 c.p.c. Con riferimento all'eccezione di prescrizione dell'azione erariale, pone in luce che la costante giurisprudenza di questa Corte, leggendo ed interpretando l'art.1, comma 2, legge n. 20/94, in correlazione alla regola generale posta dall'art. 2935 c.c. ("la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"), ritiene che, ai fini della decorrenza della prescrizione, non sia sufficiente il compimento della condotta illecita, occorrendo (anche) un evento dannoso avente i caratteri della concretezza, dell'attualità e della conoscibilità obiettiva da parte della Pubblica Amministrazione. In altri termini, il momento della esteriorizzazione obiettiva del danno ingiusto costituisce il *dies a quo* della prescrizione, perché solo nel momento in cui lo stesso si manifesta all'esterno diviene obiettivamente percepibile e conoscibile, con la conseguenza che, prima di questo momento, non è configurabile una inerzia giuridicamente rilevante, in capo al titolare del diritto, nel far valere il diritto stesso. Con riferimento ai profili di merito, la decisione in esame sottolinea, tra l'altro, che la mancata rilevazione, da parte del direttore dei lavori, di difformità nella realizzazione dell'opera rispetto al progetto appaltato, benché di immediata constatazione, integra (al pari dell'emissione dei certificati di regolare esecuzione, pur in assenza dei relativi controlli) una palese violazione dell'obbligo, cui è tenuto il medesimo direttore

dei lavori, quale responsabile tecnico dell'opera, di garantire il risultato di una regolare esecuzione dell'opera stessa. Allo stesso modo, la sentenza riconosce la responsabilità del RUP (quale soggetto tenuto a garantire la correttezza dello svolgimento delle procedure), per non aver segnalato alla stazione appaltante la necessità del collaudo statico (artt. 53 e 67 D.P.R. n. 380/01), e del Dirigente dell'Amministrazione, per non aver provveduto alla nomina del collaudatore statico, pur a fronte dell'inerzia del RUP. Infine, altro profilo degno di nota è rappresentato dal riconoscimento della necessità, discendente dalla parzialità della responsabilità amministrativa (alias, della relativa obbligazione risarcitoria), di tener conto (con conseguente scomputo), ai fini della determinazione della quota di danno da porre a carico dei soggetti ritenuti responsabili, della parte di esso causalmente riconducibile a soggetti non convenuti o non convenibili in sede gius-contabile (per assenza di rapporto di servizio).

**Decreto n.5/2017.** Tale provvedimento merita di essere segnalato, in quanto, con riferimento ad una delle prime richieste di ammissione al rito abbreviato di cui all'art. 130 del nuovo codice della giustizia contabile, approvato con d.lgs n. 174/2016, sottolinea:

a) la diversità del concetto di “dolo contrattuale”, il quale si risolve nella coscienza e volontà di venir meno ai propri obblighi e doveri di ufficio e nel proposito sciente di non adempiere una speciale obbligazione preesistente, investendo propriamente il fatto illecito, da quello di “doloso arricchimento”, implicante, a rigore, la coscienza e volontà di un evento ulteriore (l'arricchimento) rispetto al fatto illecito e determinante, per espressa previsione normativa, l'inammissibilità della richiesta di applicazione del rito abbreviato;

b) la valutazione cui, in base alle disposizioni di cui all'art. 130, è chiamato il Collegio, la quale concerne (unicamente) la congruità della somma offerta dal convenuto, in base ai parametri della “gravità della condotta” e dell’ “entità del danno”, quali desumibili allo stato degli atti e documenti di causa,

risultando escluso qualunque approfondimento istruttorio, non previsto in sede di rito abbreviato.;

c) la rimessione comunque al Collegio, per l'ipotesi di accoglimento dell'istanza, della determinazione della somma dovuta (anche, dunque, in misura superiore rispetto a quella offerta, come concretamente fatto nella fattispecie scrutinata, se ciò risulta conforme ai parametri della "gravità della condotta" e della "entità del danno" e sempre comunque nel rispetto del limite massimo previsto dalla norma, ossia il 50% della richiesta risarcitoria di cui all'atto di citazione). La società convenuta ha pagato quanto determinato con il decreto in questione ed il giudizio è stato dichiarato estinto con sentenza n.141 del 15 giugno 2017.

### **Giudizi di conto**

Nell'ambito del settore si è registrato l'esame di un elevato numero di conti di agenti della riscossione (già Equitalia ora Agenzia delle Entrate) in materia di competenza statale e di agenti della riscossione (interni ed esterni) degli enti locali, con numerose presenze delle singole polizie locali, di cui si è riscontrato la legittimità delle riscossioni nonché la fondatezza dell'esito negativo della stessa.

Conclusivamente nell'anno 2017 sono state pubblicate 41 sentenze nella specifica materia, di cui: n.18 hanno dichiarato la regolarità della gestione, n.23 sono state di accertamento della irregolarità della gestione con accertamento del debito contabile.

Sono state emesse n.27 sentenza/ordinanza, n.10 decisioni interlocutorie in forma di ordinanza, n.7 ordinanze di proroga del termine per il deposito della documentazione. n. 1 ordinanza di accettazione addebito a seguito di giudizio monitorio.

Infine sono stati emessi 6 decreti in materia di resa del conto giudiziale.

Tra le questioni affrontate si segnalano le seguenti.

La mancata espressa previsione nella convenzione di tesoreria della corresponsione degli interessi legali non costituisce condizione impeditiva alla

quantificazione del danno stesso, vista la naturale fecondità del denaro ribadito anche dal Giudice di Legittimità (sentenza n.106/2017).

L'addebito di importi non dovuti ai sensi della convenzione di Tesoreria (relative alle poste "commissioni di massimo scoperto - sent. 135/2017 -, "operazione filiale" - sent. 136/2017 -, spese per operazioni fisse di tenuta di conto e di spedizione - sent. 138/2017) determinano la responsabilità del tesoriere e la condanna di quest'ultimo per le relative somme, siccome pari responsabilità per il tesoriere sussiste per il versamento al Comune di minori interessi creditorî (sent. 198/2017).

Ove per il prelevamento delle disponibilità esistenti sui c/c postali intestati all'ente il regolamento di contabilità preveda la disposizione esclusivamente da parte dell'Ente medesimo (con autovincolo per l'Amministrazione) nessuna responsabilità può essere imputata al Tesoriere qualora i prelevamenti delle somme giacenti nei conti correnti postali, con il conseguente riversamento delle somme stesse nel c/c bancario di tesoreria, siano effettuati in ritardo rispetto alla cadenza quindicinale imposta dal Ministero del Tesoro con le circolari nn. 1976/1980 e 50/1998 (sent.n.162/2017).

**Sentenza n.271/2017.** La sentenza in esame, pronunciata in un giudizio avente ad oggetto il conto reso dall'agente contabile del Servizio di Polizia municipale di un Comune, merita di essere segnalata, in quanto si conforma all'orientamento giurisprudenziale, per cui, in presenza di irregolarità nella gestione, determinanti, a carico dell'Ente, un danno di importo trascurabile e, dunque, privo di reale significatività per le casse dell'Ente stesso, risulta possibile dichiarare l'irregolarità del conto, ma senza pronunciare condanna a carico dell'agente contabile per il correlativo danno.

### **Giudizi in materia di pensioni**

Nel 2017 sono state emesse 154 sentenze in materia di pensioni civili, militari e di guerra, di cui:

## PENSIONI CIVILI

n.11 di accoglimento o parziale accoglimento, n.33 di rigetto, n.26 di inammissibilità, n.4 di cessazione della materia del contendere, n.2 di difetto di giurisdizione.

## PENSIONI MILITARI

n. 7 di accoglimento e parziale accoglimento, n.24 di rigetto, n.4 di cessata materia del contendere.

## PENSIONI DI GUERRA

n.10 di accoglimento e parziale accoglimento, n.30 di rigetto, n.2 di inammissibilità, n. 1 di cessata materia del contendere.

La Sezione ha adottato, altresì, in materia pensionistica n.116 ordinanze, n.11 sentenza/ordinanza e n.12 decreti.

Fra le questioni di maggior interesse affrontate si segnalano le seguenti. Tra i requisiti di ammissibilità del giudizio pensionistico è stata ribadito che al fine di introdurre un valido procedimento giudiziale innanzi alla Corte dei Conti è necessario non solo che il ricorrente sia portatore di un interesse pensionistico che si pretenda leso da un atteggiamento dell' autorità amministrativa, ma che detto atteggiamento si sia compendiato o in un provvedimento definitivo adottato dall' Amministrazione ovvero in un comportamento al quale la legge stessa attribuisca valore equipollente ad un formale atto di diniego o a seguito dell' inutile esperimento della procedura per il formarsi del silenzio, orientamento ribadito dal dato normativo di cui all' art. 153 del D.Lgs. 174/2016 (sentenza n.7/2017), mentre l' omessa notificazione del ricorso (per i ricorsi cui è applicabile il nuovo rito e l' art. 155 D. Lgs. 174/2016) rappresenta ipotesi di inammissibilità (sentenza n.232/2017).

In tema di riscatto, in forza del principio (*tempus regit actum*) secondo cui la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata in relazione alle norme vigenti al momento in cui lo stesso viene adottato, il riconoscimento del diritto del ricorrente al riscatto degli anni di laurea va fatto con

riferimento ai parametri retributivi al momento della presentazione della domanda di riscatto (sentenza n.11/2017), mentre la riapertura dei termini della definitività del provvedimento di riscatto avviene in specifiche e tassative ipotesi (sentenza n.276/2017).

Non è applicabile, nel giudizio pensionistico pubblico (e nella specie nell'ambito di in giudizio avente ad oggetto un trattamento privilegiato) l'art. 149 disp. att. c.p.c. relativo all'aggravamento in corso di causa (orientamento ribadito dall'art. 153 del nuovo codice di giustizia contabile (sentenza n.82/2017).

La riassunzione dopo il giudizio di appello va fatto entro tre mesi dalla notificazione della sentenza o, in caso di comunicazione, da tale data, se anteriore (il sopravvenuto articolo 199 del D.Lgs. n. 174/2016 richiama detto termine) (sentenza n.153/2017).

La rivendicazione dell'esposizione all'amianto ex art. 13, comma 8, l. 257/1992 (siccome modificata dalla l. n. 271/1993) non costituisce una componente essenziale del credito previdenziale, ma rappresenta elemento di novità, come tale autonomo, con prescrivibilità del medesimo diritto (sentenza n.177/2017).

Per conoscenza legale dell'atto interruttivo, nell'ambito del giudizio pensionistico di guerra, non si intende la conoscenza della morte del dante causa, bensì della pendenza di un giudizio di cui questi era parte (conoscenza di cui vi deve essere prova) (sentenza n.43/2017).

Il divieto del cumulo tra trattamento pensionistico e reddito (di cui all'art. 4 D.P.R. n. 758/1965) non sussiste in maniera generalizzata ma unicamente ove sussistano le due condizioni: a) costanza di un precedente rapporto di impiego; b) nomina senza concorso, effettuata rispettivamente o con lo stesso stato o con lo stesso ente di appartenenza presso cui il soggetto aveva il precedente rapporto di servizio (sentenza n.211/2017).

**Sentenze n.n.259/2017 e 273/2017.** Le sentenze in esame meritano di essere segnalate, in quanto distinguono, in conformità alla prevalente

giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all'amianto ex art. 13, comma 8, legge 257/92 e s.m.i. dal diritto alla pensione e ai singoli ratei, concludendo nel senso che la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione).

**Sentenza n.281/2017.** La sentenza in esame merita di essere segnalata, in quanto afferma, in conformità alla più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte dei Conti, la non equiparabilità alle campagne di guerra, ai fini della percezione da parte dei militari dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge 1746/62, all'art.18 del D.P.R. n. 1092/73 e all'art.3 della legge 390/50, del servizio prestato, per conto e sotto l'egida dell'O.N.U. nelle cd "zone d'intervento".

## **Il programma per l'anno 2018**

Anche per il corrente anno il programma prevede nella materia della responsabilità amministrativa e contabile udienze mensili che sono state già fissate fino al mese di dicembre, così come prevede il Codice di contabilità.

Per quanto attiene ai giudizi di conto il programma per il 2018 deve tenere in considerazione la provvista di personale amministrativo disponibile, ai fini del completamento delle istruttorie già avviate, dell'esame dei conti dei concessionari della riscossione degli enti locali e di quelli depositati a seguito di giudizi per resa di conto.

Precondizioni per l'effettiva realizzazione del programma sono l'assegnazione alla Sezione di altri magistrati a tempo pieno, il riordino dell'archivio e la restituzione alle amministrazioni della documentazione dei giudizi estinti.

Per i ricorsi in materia di pensioni i magistrati che svolgono le funzioni di giudice unico delle pensioni hanno già provveduto alla predisposizione del calendario delle udienze. I nuovi ricorsi vengono assegnati tempestivamente ai

colleghi che provvedono alla formazione dei ruoli di udienza, così come previsto dal Codice.

## **Conclusioni**

Nel concludere mi pregio evidenziare che i risultati conseguiti nel corso dell'anno pregresso, considerata la scoperta assai significativa, attualmente perdurante, nelle qualifiche magistratuali (pari ad oltre il 50%), va ascritta al merito dei due magistrati in servizio nel 2017, i colleghi Bax e Ruggiero, nonché dei colleghi Gribaudo e Vetro, assegnati in posizione aggiuntiva.

Nel ringraziare i magistrati per la collaborazione prestata non posso non ricordare che al raggiungimento dei risultati esposti ha contribuito in modo determinante tutto il personale amministrativo che ha curato le procedure per l'eliminazione dei vecchi ricorsi in materia di pensioni di guerra, l'istruttoria e la revisione dei numerosi conti giudiziali iscritti a ruolo d'udienza ed ha nello stesso tempo fatto fronte al maggior lavoro della segreteria in conseguenza del maggior numero di giudizi celebrati e della pubblicazione di un maggior numero di sentenze, ordinanze e decreti.

A tutti va un sentito ringraziamento per il grande impegno e l'entusiasmo con cui hanno affrontato il maggior lavoro per il regolare esercizio delle funzioni giurisdizionali, con la consueta elevata professionalità e senso del dovere.

Ai risultati raggiunti hanno contribuito gli Avvocati delle parti private e degli Enti previdenziali che ringrazio per il valido contributo dato all'amministrazione della giustizia contabile con grande professionalità ed attenzione.

Infine, un sentito ringraziamento va ai giornalisti per l'interesse dimostrato per questo organo giudiziario, non solo in questa occasione, ma anche con la frequente presenza alle udienze e con la diffusione della conoscenza dell'attività giurisdizionale della Corte dei conti, e dei suoi risultati, presso la collettività.

## GIUDIZI DI RESPONSABILITA' E DI CONTO

## ANNO 2017

Giudizi	Pendenti al 1/1/2017	Pervenuti	Definiti	Pendenti al 31/12/2017
Responsabilità	115	111	80	146
Conto	162	8	43	127
Istanza di parte	0	2	2	0
Resa di conto	0	11	6	5
<b>TOTALE</b>	<b>277</b>	<b>132</b>	<b>131</b>	<b>278</b>

## ANNO 2016

Giudizi	Pendenti al 1/1/2016	Pervenuti	Definiti	Pendenti al 31/12/2016
Responsabilità	117	108	110	115
Conto	185	63	86	162
Istanza di parte	1	1	2	0
Resa di conto	9	0	9	0
<b>TOTALE</b>	<b>312</b>	<b>172</b>	<b>207</b>	<b>277</b>

AMMONTARE CONDANNE 2017		AMMONTARE CONDANNE 2016	
Responsabilità amministrativa	€ 4.106.387,20	Responsabilità amministrativa	€ 8.185.040,55
Responsabilità contabile	€ 80.121,22	Responsabilità contabile	€ 674.222,31
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.186.508,42</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.859.262,86</b>

TABELLA B

CONTI GIUDIZIALI ANNO 2017														
CONTI	PENDENTI INIZIALI	NUOVI INTRODOTTI	TOTALE CARICO	DEFERITI A GIUDIZIO DELLA SEZIONE	RELAZIONI DEL MAGISTRATO	SENT.	ORD.	DECRETI PRES. APPR. EST. CONTI	DEFINITI CON SENTENZA (n. conti)	ALTRA MODALITA' PROC. MONITORI (n. conti)	APPROVATI CON DECRETO (n. conti)	DICHIARATI ESTINTI (n. conti)	TOTALE DEFINITI	RIMANENZA DA DEFINIRE
CONTI ERARIALI	3938	362	4300	0	253	0	0	261	0	0	0	513	513	3787
CONTI ENTI LOCALI	31604	2384	33988	29	377	41	45	609	136	3	75	4999	5213	28775
CONTI A.S.L.	401	87	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488
<b>TOTALE</b>	<b>35943</b>	<b>2833</b>	<b>38776</b>	<b>29</b>	<b>630</b>	<b>41</b>	<b>45</b>	<b>870</b>	<b>136</b>	<b>3</b>	<b>75</b>	<b>5512</b>	<b>5726</b>	<b>33050</b>
<b>Importi recuperati</b>												<b>€ 80.121,22</b>		

GIUDIZI PER RESA DI CONTO ANNO 2017				
GIUDIZI	PENDENTI INIZIALI	NUOVI INTRODOTTI	DEFINITI	CONTI RESI
RESA DI CONTO	0	11	6	18

CONTI GIUDIZIALI ANNO 2016														
CONTI	PENDENTI INIZIALI	NUOVI INTRODOTTI	TOTALE CARICO	DEFERITI A GIUDIZIO DELLA SEZIONE	RELAZIONI DEL MAGISTRATO	SENT.	ORD.	DECRETI PRES. APPR. EST. CONTI	DEFINITI CON SENTENZA (n. conti)	ALTRA MODALITA' PROC. MONITORI (n. conti)	APPROVATI CON DECRETO (n. conti)	DICHIARATI ESTINTI (n. conti)	TOTALE DEFINITI	RIMANENZA DA DEFINIRE
CONTI ERARIALI	6199	398	6597	0	728	0	0	0	0	0	0	2659	2659	3938
CONTI ENTI LOCALI	31521	4446	35967	2398	92	103	58	1332	822	2	23	3516	4363	31604
CONTI A.S.L.	256	145	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401
<b>TOTALE</b>	<b>37976</b>	<b>4989</b>	<b>42965</b>	<b>2398</b>	<b>820</b>	<b>103</b>	<b>58</b>	<b>1332</b>	<b>822</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>6175</b>	<b>7022</b>	<b>35943</b>
<b>Importi recuperati</b>												<b>€ 674.222,31</b>		

GIUDIZI PER RESA DI CONTO ANNO 2016				
GIUDIZI	PENDENTI INIZIALI	NUOVI INTRODOTTI	DEFINITI CON DECRETO	CONTI RESI
RESA DI CONTO	9	0	8+1 <sup>(1)</sup>	1

(1) 8 definiti con sentenza e 1 definito con altro

## TABELLA C

## GIUDIZI PENSIONISTICI

## ANNO 2017

	Pendenti iniziali	Introdotti	Totale carico	in udienza	Discussi	Accoglimento + parziale accoglimento	Rigetto	Definiti con sentenza	Decreti di estinzione	Definiti con altro	Totale definiti	Pendenti finali	Ordinanze istruttorie	Altre Ordinanze
<b>Civ. e Mil.</b>	194	154	348	298	262	18	93	107	2	24	133	215	36	74
<b>Guerra</b>	91	7	98	80	68	10	33	43	0	2	45	53	15	3
<b>Totale</b>	<b>285</b>	<b>161</b>	<b>446</b>	<b>378</b>	<b>330</b>	<b>28</b>	<b>126</b>	<b>150</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>178</b>	<b>268</b>	<b>51</b>	<b>77</b>

## ANNO 2016

	Pendenti iniziali	Introdotti	Totale carico	in udienza	Discussi	Accoglimento + parziale accoglimento	Rigetto	Definiti con sentenza	Decreti di estinzione	Definiti con altro	Totale definiti	Pendenti finali	Ordinanze istruttorie	Altre Ordinanze
<b>Civ. e Mil.</b>	168	134	302	180	147	47	35	96	0	12	108	194	55	8
<b>Guerra</b>	160	6	166	160	113	16	50	72	1	2	75	91	37	0
<b>Totale</b>	<b>328</b>	<b>140</b>	<b>468</b>	<b>340</b>	<b>260</b>	<b>63</b>	<b>85</b>	<b>168</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>183</b>	<b>285</b>	<b>92</b>	<b>8</b>

CORTE DE CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

